

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 194**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 23 marzo 2023*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N.14  
(RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA  
DEL CONSIGLIO REGIONALE)

-----

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)*

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Gabinetto del Presidente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un Responsabile organizzativo per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

2. L'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico. Esso cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso compete un trattamento economico onnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.

3. Il Responsabile organizzativo è nominato dal Presidente tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per essere inquadrato nella categoria D, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.”.

**Art. 2**

*(Norma finale)*

1. Questa legge si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.